

STATUTO SOCIALE

"A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A.", con sede in Biella (BI), capitale Euro 13.025.313,80 (versato interamente), iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli (codice fiscale e partita IVA 01537000026).

* * *

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata "A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A.".

Alla Società possono partecipare la Regione Piemonte, le Province di Biella e di Vercelli ed i Comuni interessati ai servizi di trasporto. Inoltre possono aderire altri Enti locali, Associazioni, Istituti, Società di strutture pubbliche e similari, nonché Enti pubblici e soggetti privati in genere.

Art. 2) La Società svolge l'attività di:

- 1) trasporto pubblico di persone, con qualsiasi mezzo attuato;
- 2) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale quali: servizi di scuolabus, di taxibus, di trasporto di persone diversamente abili e di servizi similari;
- 3) noleggio da rimessa con conducente;
- 4) acquisto, costruzione e relativa gestione di beni immobili strumentali e di altri beni strumentali (in specie reti ed infrastrutture) da destinarsi ai trasporti pubblici di persone, con qualsiasi mezzo attuati, nonché ad altri servizi pubblici;
- 5) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari alle attività descritte al punto 1), quale manutenzioni strade, segnaletica, paline, gestione parcheggi, ecc.;
- 6) la società potrà inoltre promuovere la domanda di trasporto pubblico di linea, progettare e riprogettare servizi, pianificare interventi di varia natura nell'ambito della mobilità, gestire procedure concorsuali, stipulare e gestire i contratti di servizio, vigilare sulla gestione dei contratti di servizio, il tutto sulla base degli indirizzi espressi dagli enti competenti per territorio;
- 7) la società potrà inoltre, in via non prevalente, assumere partecipazioni in società, aziende ed enti aventi oggetto similare, affine o complementare al proprio.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3) La Società ha sede legale in Biella.

Art. 4) La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.



Il termine di durata potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 13.025.313,80, suddiviso in 16.281.643 azioni senza l'indicazione del valore nominale, ai sensi del comma 3° dell'art. 2346 del C.C..

Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 6) Le azioni sono nominative.

E' riservato ai soci il diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse alienare, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute.

A tal fine, l'alienante dovrà comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di alienazione agli altri soci, che avranno facoltà di esercitare la prelazione nel termine di giorni centoventi. Ciascun socio potrà contestualmente optare per l'acquisto anche delle azioni che rimanessero non acquisite dagli altri soci.

Art. 7) Per quanto riguarda il diritto di recesso del socio valgono le disposizioni del Codice Civile. Inoltre per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 8) La Società potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 9) L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione, nell'ambito dei territori provinciali.

Art. 10) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni nei modi previsti dal 2° comma dell'articolo 2370 del Codice Civile entro il giorno precedente a quello in cui si svolgerà l'assemblea.

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro azionista mediante delega a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 11) L'Assemblea è convocata ai sensi degli articoli 2363 e 2366 del Codice Civile; la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa sulle pagine locali di Biella e Vercelli ovvero

mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con avviso scritto con prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo riportato sul libro soci ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fermi restando la prova di ricevimento, il tutto almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Art. 12) Ai sensi dell'articolo 2368 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea (articolo 2369 del Codice Civile) delibera, sempre a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più dei 2/5 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più dei 2/5 del capitale sociale.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questi dal Consigliere avente maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea, nonché la regolarità della costituzione della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro CENTOVENTI giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio decorso.

Quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà venire convocata entro CENTOOTTANTA giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Art. 15) La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, determinato dall'Assemblea, fino al numero massimo di cinque membri o fino al numero massimo previsto dalle vigenti norme, compresi il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed eventualmente l'Amministratore Delegato.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'elezione dell'Amministratore Unico, ciascun Socio ha facoltà di proporre all'Assemblea uno ed un solo candidato.

Risulta eletto il candidato che, ad esito della votazione dell'Assemblea, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione viene formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'organo, per quanto applicabili alla Società.

In particolare, fra i membri del Consiglio di Amministrazione deve essere garantita permanentemente, anche in caso di sostituzione, la presenza di almeno un terzo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato; qualora dall'applicazione di questo criterio non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato all'unità superiore. Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero minimo pari a quello dei nominandi; la composizione della lista deve rispettare il criterio di riparto fra generi stabilito ai precedenti commi. L'indicazione nella lista di un numero di candidati superiore al numero dei nominandi è funzionale all'individuazione di nominativi disponibili per l'eventuale sostituzione di amministratori che abbiano a cessare dalla carica in corso di mandato, secondo quanto previsto al successivo articolo 17;
- b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, eccetera, sino ad un numero pari a quello dei candidati inseriti in lista;
- d) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, otterranno i quozienti più elevati;

in caso di parità di quoziente sarà eletto il candidato inserito nella lista che avrà riportato il maggior numero di

voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età;

tuttavia, ove l'individuazione dei candidati effettuata secondo le predette modalità, non consenta il rispetto delle norme che assegnano almeno un terzo dei seggi al genere meno rappresentato, e/o di altre norme che pongano condizioni alla composizione dell'Organo, l'individuazione dei candidati eletti avverrà, seguendo l'ordine della graduatoria, secondo i criteri di preferenza sopra indicati, scartando progressivamente i candidati la cui elezione risulti incompatibile con il rispetto delle suddette norme;

f) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed elegge altresì uno o più Vice Presidenti. I Vice Presidenti disgiuntamente sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio nomina eventualmente un Amministratore Delegato ed un Segretario.

Deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

E' fatto divieto di istituire, in seno alla società, organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I Consiglieri di amministrazione che non partecipano a più di tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decadono di diritto dalla carica.

Art. 17) Le modalità di sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto della quota minima di componenti dell'Organo riservata al genere meno rappresentato.

Pertanto, qualora per dimissioni o altra causa, un amministratore venga a cessare dalla sua carica, egli verrà sostituito:

- * se appartenente al genere più rappresentato, dal primo degli esclusi della lista con la quale l'amministratore cessato era stato eletto, compatibilmente con il rispetto delle altre norme che dettano condizioni per la composizione dell'Organo;

- * se appartenente al genere meno rappresentato dal primo



degli esclusi della lista con cui l'amministratore cessato era stato eletto, appartenente al medesimo genere dell'amministratore cessato, compatibilmente con il rispetto delle altre norme che dettano condizioni per la composizione dell'Organo.

Qualora non sia possibile procedere a sostituzione coi predetti criteri per incapienza delle liste, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta utile, procede a cooptare un nuovo Consigliere dotato dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme che dettano condizioni per la composizione dell'Organo.

La cooptazione deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci alla prima seduta utile.

Fatta salva la predetta ratifica, il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha cooptato.

L'intero Organo Amministrativo decadrà qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, senza riguardo al genere degli amministratori cessati.

Art. 18) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Organo Amministrativo è investito della competenza di istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici amministrativi e di rappresentanza e di adeguare lo statuto a disposizioni normative.

L'Organo Amministrativo ha tutte le facoltà per transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato. Potrà assumere e licenziare personale, anche mediante conferimento di apposite deleghe al Direttore Generale, chiedere aperture di conti correnti e di affidamenti bancari anche allo scoperto, autorizzato a questo riguardo alla redazione e presentazione di tutti i documenti all'uopo necessari o richiesti. Curerà inoltre l'applicazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931 numero 148 e successive modificazioni, nonché la normativa di cui ai contratti collettivi di categoria.

L'Organo Amministrativo potrà conferire procure "ad negotia" e speciali, salva la intrasferibilità delle sue specifiche attribuzioni.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore Delegato, al quale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni o parte di esse, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 2420 ter, 2423,

2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile o da altre eventuali norme imperative di legge.

Ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative, l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferirà almeno ogni quattro mesi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, è attribuita la rappresentanza della Società per tutti gli affari sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresentano la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione con facoltà di nominare all'uopo avvocati e difensori della Società.

Art. 21) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La convocazione verrà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di particolare urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso spedito almeno un giorno prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22) All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 23) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, compreso il Presidente, nominati a sensi di legge; i Sindaci durano in carica tre esercizi sociali con scadenza naturale alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli azionisti, nomina il Presidente e i Sindaci e determina il compenso loro spettante, tenendo conto delle disposizioni in vigore.

Il Collegio Sindacale viene formato e nominato nel rispetto delle norme di Legge che dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'Organo in quanto applicabili alla Società.

In particolare, fra i suoi membri deve essere garantita permanentemente, anche in caso di sostituzione, la presenza di un terzo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato; il rispetto di tale quota si applica tanto alla compagine dei Sindaci Effettivi quanto alla compagine dei Sindaci Supplenti.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà secondo il seguente procedimento:

a) ciascun socio potrà presentare una lista di sei candidati; la composizione della lista deve rispettare il criterio di riparto tra i generi stabilito ai precedenti commi;

b) ciascun socio potrà votare una sola lista;

c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e sei;

d) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in graduatoria

decescente;

e) risulteranno eletti i primi sei in graduatoria (i primi tre saranno i Sindaci Effettivi, i restanti tre i Sindaci Supplenti) in caso di parità di quoziente sarà eletto il candidato inserito nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età; tuttavia, ove l'individuazione dei candidati effettuata secondo le predette modalità non consenta il rispetto delle norme che assegnano almeno un terzo dei seggi al genere meno rappresentato, verranno formate due graduatorie di candidati, distinte per genere, estraendo da ciascuna graduatoria, secondo i criteri di preferenza su indicati, il numero di candidati strettamente necessario al rispetto della quota garantita al genere meno rappresentato, tanto nella compagine dei Sindaci Effettivi quanto nella compagine dei Sindaci Supplenti;

f) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista. Le modalità di sostituzione dei Sindaci venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto della quota minima di componenti dell'Organo riservata al genere meno rappresentato.

Pertanto, qualora per dimissioni o altra causa, un Sindaco Effettivo venga a cessare dalla sua carica, egli verrà sostituito:

- * se appartenente al genere più rappresentato, dal primo Sindaco Supplente;

- * se appartenente al genere meno rappresentato, dal primo Sindaco Supplente dello stesso genere.

La compagine dei Sindaci Supplenti verrà ricostituita con l'ingresso nel Collegio del primo candidato non eletto, garantendo comunque la riserva di un terzo del Collegio al genere meno rappresentato. Qualora non possa costituirsi l'intero Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea della Società per la ricostituzione della compagine dei Sindaci Effettivi e Supplenti, sempre nel rispetto delle proporzioni fra i generi.

Art. 24) Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze previste dagli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito all'affidamento del controllo contabile della Società ad un revisore contabile oppure ad una società di revisione ovvero, ove consentito dalla legge, al Collegio Sindacale.

Art. 25) La nomina del Direttore Generale spetta all'Organo Amministrativo. Al Direttore Generale è conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle deliberazioni ed agli indirizzi di gestione fissati dall'Organo Amministrativo, coadiuvando a tal riguardo l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di



Amministrazione, o in caso di sua assenza il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Direttore Generale è responsabile sul piano operativo del buon andamento dell'azienda.

In merito dovrà rispondere della realizzazione, nell'aspetto tecnico, degli obiettivi programmati e degli orientamenti fissati dall'Organo Amministrativo.

Al Direttore Generale spetterà inoltre: dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni, nonché firmare la corrispondenza sociale di natura tecnica. Potrà inoltre ottenere dall'Organo Amministrativo speciali procure per il compimento di determinate operazioni.

Art. 26) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci saranno firmati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge.

Gli utili saranno attribuiti agli azionisti, dedotto l'accantonamento a riserva legale ed eventuali altri accantonamenti a riserva straordinaria approvati dall'Assemblea dei soci. Per quanto attiene la copertura di eventuali perdite di esercizio, si procederà in primo luogo utilizzando le riserve disponibili, poi la riserva legale ed infine procedendo alla riduzione del capitale.

Art. 27) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 29) Le norme del presente statuto che riservano un numero minimo di componenti, in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, al genere meno rappresentato si applicano, per ciascun Organo a partire dal rispettivo primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

In riferimento al Collegio Sindacale tali norme troveranno applicazione per i tre mandati successivi.

Qualora intervengano successive norme imperative in materia, l'Organo Amministrativo adeguerà il disposto del presente statuto al testo della Legge valendosi dei poteri di cui all'art. 2365, codice civile.

In mancanza di norme cogenti, o comunque qualora la Legge rimetta la possibilità di scelta alla Società, le modifiche statutarie eventualmente necessarie saranno deliberate dall'assemblea straordinaria.

In originale firmato:

- Rinaldo CHIOLA

- Deborah PASQUALE Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI
FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.
BIELLA, 15 FEBBRAIO 2017

Deboni Pasquale



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



11-1-24